

## Fusione *rapida*

DI SERGIO FOTI<sup>1</sup>

### Fusioni e iscrizioni più veloci nel Registro delle Imprese

La legge di semplificazione del 24 novembre 2000 n. 340 e lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo il 30 settembre 2002 sulla riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, hanno introdotto modifiche che recepiscono orientamenti tesi alla semplificazione dei procedimenti che riguardano la costituzione e la vita delle società.

Con l'eliminazione dell'omologazione (e in parte dei relativi ritardi indiretti nella programmazione aziendale delle operazioni di M&A), l'iscrizione delle operazioni straordinarie è più veloce: il controllo di legalità sostanziale dell'atto viene infatti affidato al Notaio, mentre al Registro delle Imprese spetta la sola verifica della regolarità formale, infatti i poteri di controllo del Registro delle Imprese dovranno limitarsi ad accertare se l'atto destinato alla iscrizione e i documenti, che si dichiarano ad esso allegati, esistono o sono regolari, ma non può valutare la legittimità dell'atto da iscrivere<sup>2</sup>.

La nuova procedura di semplificazione introdotta dalla legge 342/2000 prevede l'immediata iscrizione della delibera modificativa a meno che il Notaio non ritenga inadempite le condizioni di legge, in tal caso sarà il Tribunale (su ricorso degli Amministratori ovvero di uno dei soci) a decidere sull'iscrivibilità nel Registro delle Imprese, anche se questa rimane ipotesi residuale e non coerente con la realtà, infatti il Notaio viene sempre edotto con la minuta della bozza di delibera e ha tutto il modo di valutare la concreta legittimità delle volontà programmate dalla società, e di indicare le eventuali modifiche e integrazioni da apportare. Pur non scomparendo del tutto il ruolo dei giudici quali garanti della legittimità degli atti societari, sono i Notai (e in particolare i consigli notarili<sup>3</sup>) ad enunciare massime comportamentali.

Come è noto l'art. 30 della legge 24 novembre 2000, n. 340 – ha soppresso la pubblicità in Gazzetta Ufficiale degli estratti del progetto di fusione e della deliberazione di fusione. La soppressione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha comportato la decorrenza dei termini civilistici a partire dalla data in cui gli atti, dopo il deposito, spedizione, e/o invio telematico, vengono iscritti nel Registro delle Imprese (e quindi nella visura storica societaria).

*In particolare la legge 340/2000 ha previsto:*

- tra la *data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto di fusione* nel Registro delle Imprese deve decorrere almeno un mese (articolo



LA NUOVA PROCEDURA  
DI SEMPLIFICAZIONE INTRODotta  
DALLA LEGGE 342/2000 PREVEDE  
L'IMMEDIATA ISCRIZIONE DELLA  
DELIBERA MODIFICATIVA A MENO  
CHE IL NOTAIO NON RITENGA  
INADEMPIUTE LE CONDIZIONI  
DI LEGGE...

## Fusione rapida

- 2501-bis, comma 4, c.c.): in precedenza il termine decorreva dalla data di pubblicazione del progetto di fusione in Gazzetta Ufficiale sino alla data fissata per la deliberazione di fusione, tale termine può essere derogato in quanto la giurisprudenza più recente ritiene legittimo convocare l'assemblea per la delibera di fusione dal giorno immediatamente successivo alla iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese, ove l'assemblea deliberi all'unanimità in presenza dell'intero capitale sociale<sup>4</sup>;
- la fusione può essere attuata solo dopo 2 mesi dall'iscrizione (nel Registro delle Imprese e non più in Gazzetta Ufficiale) delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori<sup>5</sup> (i crediti sono quelli anteriori alla iscrizione del progetto di fusione, mentre l'assenso dei creditori può essere successivo purché preceduto dall'atto di fusione).

*Lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo il 30 settembre 2002 ha recepito gli orientamenti e le indicazioni della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria, prevedendo:*

- la data fissata per la delibera di fusione può essere fissata per il giorno immediatamente successivo all'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese, infatti il novellato schema di art. 2501-septies<sup>6</sup> prevede che gli atti devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime;
- la fusione può essere attuata solo dopo 2 mesi dall'iscrizione (nel Registro delle Imprese e non più in Gazzetta Ufficiale) delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori, ovvero salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies<sup>7</sup> sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione<sup>7</sup> la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del quarto comma dell'articolo 2501-sexies<sup>8</sup>, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Quindi se la situazione patrimoniale sarà redatta da una società di revisione si potrà derogare il termine di due mesi;
- con una norma innovativa si prevede che ai sensi del n. art. 2502<sup>9</sup>, ultimo comma, la decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi, superando rigide filosofie di approvazione totalitaria del progetto di fusione. Rispetto alle regole attuali, secondo le quali il progetto di fusione redatto dall'orga-

no amministrativo è immodificabile, si prevede che il progetto di fusione può essere modificato dalla decisione dei soci, sempre che, in tal modo, non si crei pregiudizio ai diritti dei soci stessi e dei terzi;

- si prevede che gli esperti nominati per determinare il rapporto di cambio possano essere scelti direttamente dalla società (e non più nominati dal presidente del Tribunale) tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili<sup>10</sup>.

### **Programmazione della fusione e scadenziario, convocazioni e delibere assembleari nelle Srl**

Molto spesso per evitare la relazione peritale sulla congruità del rapporto di cambio, le società sostituiscono la situazione patrimoniale con ultimo bilancio di esercizio al 31 dicembre, depositando il progetto di fusione entro il 30 giugno successivo, la norma civilistica prevede infatti che la situazione patrimoniale di fusione possa essere surrogata dall'ultimo bilancio nell'ipotesi in cui l'esercizio, cui si riferisce il bilancio, è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione.

Il primo adempimento nello scadenziario è quello di depositare il progetto di fusione, ed eventualmente inserire una clausola sospensiva quale: *la società incorporante sta acquisendo il 100% della società incorporanda e l'acquisizione dell'intero pacchetto dell'incorporata avviene in data non anteriore alla delibera di fusione*. Una formula di questo tipo permette infatti di guadagnare tempo e di trovare una valutazione e un accordo sul prezzo di cessione delle quote.

Inoltre nelle fusioni è importante rammentare la disposizione dell'art. 2504 C. C., comma secondo, che stabilisce che la data di effetto della fusione decorre da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C. C., quindi la data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese. Pertanto se nel mese di giugno XXXX viene depositato il progetto di fusione, e la delibera di fusione per ritardi vari (occorre ricordare che le Camere di Commercio osservano la prassi di dare precedenza alle operazioni straordinarie, e accettano fax per l'iscrizione accelerata) verrà iscritta il 15 ottobre XXXX, l'unica strada per far decorrere gli effetti di fusione dal 1° gennaio XXXX sarà quella di richiedere il consenso anticipato dei creditori rispetto ai canonici due mesi *ex* art. 2503 C.C.

Nella prassi spesso non si indicano gli effetti retroattivi né nel progetto di fusione né nelle delibere di fusione<sup>11</sup>, mentre si indicava un effetto retroattivo nell'atto di fusione, tale comportamento era diretto a superare l'omologazione non orientata alla retrodatazione.

Come è noto l'art. 2484 del codice civile datato 1942 prevede che l'assemblea delle S.r.l. debba essere convocata dagli amministratori, ma in mancanza di regolare convocazione assembleare può reputarsi validamente costituita (in ciò applicandosi analogicamente l'art. 2366, comma 3, C.C.<sup>12</sup> anche se non espressamente richiamato dall'art. 2486) solo nell'i-

potesi di assemblea totalitaria, in cui sia rappresentato tutto il capitale sociale, purché intervengano anche gli amministratori e i sindaci.

Ma può essere regolarmente costituita e può validamente deliberare l'assemblea totalitaria di una S.r.l. in assenza dell'Organo Amministrativo?

La riforma del diritto societario prevede con una bella norma di chiusura all'art. 2479-bis ultimo comma<sup>13</sup>: *In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento*; viene così recepita la migliore dottrina che prevede la validità dell'assemblea non subordinata alla presenza dell'organo amministrativo, come nel caso della morte dell'amministratore unico, ma che la giurisprudenza ha ritenuto legittima<sup>14</sup>, infatti in questo stato (come del resto nel caso di grave malattia), la presenza dell'amministratore non può essere giudicata requisito costitutivo della fattispecie assemblea totalitaria, per la mancanza della *ratio* della presenza dell'organo amministrativo, che in ogni caso non potrebbe garantire al socio di ottenere adeguate informazioni. È evidente la differenza con le S.p.A.<sup>15</sup>, dove l'assemblea è regolarmente convocata quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Con l'attuazione della riforma del diritto societario<sup>16</sup>, i quorum decisionali delle S.r.l. potranno essere differenziati a seconda che la decisione sia assunta attraverso una decisione dei soci (nuova facoltà introdotta nell'ordinamento se prevista nello statuto), ovvero attraverso delibera assembleare.

### **Procura ad negotia, e la clausola Apostille<sup>17</sup> per l'efficacia dell'atto stipulato all'estero**

La pianificazione di una fusione deve essere organizzata sinteticamente tenendo ben presente cinque punti fondamentali nella formulazione dello scadenziario:

- a) autorizzazione mediante mandato e conferimento di *procura ad negotia*, mandato conferito dal CdA solitamente ad uno degli amministratori ovvero a un procuratore della società incorporanda, che autorizza ad acquistare quote/azioni del-

la società che successivamente si intenderà incorporare, tutto ciò al fine di velocizzare la tempistica ed evitare col controllo al 100 %<sup>18</sup> un adempimento ulteriore quale la redazione delle perizie per la determinazione del rapporto di cambio;

- b) autorizzazione mediante conferimento di *procura ad negotia*<sup>19</sup>, mandato conferito dal CdA ad un procuratore autorizzato a vendere, in nome e per conto della società proprietaria, le quote/azioni del capitale della società che sarà incorporata. Dette *procurae ad negotia* sub a) e b), in particolare se redatte all'estero, dovranno necessariamente avere le firme autenticate, la clausola di Apostille, e dovranno essere accompagnate da copia della visura camerale che attesti i poteri dei legali rappresentanti che conferiscono la procura, nonché dei dati identificativi della società;
- c) eventuale programmazione con utilizzo dei bilanci dell'ultimo esercizio (per velocizzare la tempistica) che sostituiscono le situazioni patrimoniali delle società, se i bilanci sono stati chiusi non oltre sei mesi prima del deposito del progetto di fusione, quindi il progetto di fusione dovrà essere in questo caso depositato non oltre il 30 giugno se il bilancio è stato chiuso il 31 dicembre;
- d) possibilità di stipulare le delibere di fusione anche il giorno immediatamente successivo all'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese<sup>20</sup>;
- e) Attenzione a stipulare l'atto di fusione non oltre l'anno per usufruire degli effetti retroattivi al 1° gennaio, al fine di semplificare le registrazioni contabili utilizzando il libro giornale della società incorporata quale sezionale, mediante la tecnica dei saldi chiusi, dove la contabilità della società incorporata verrà inserita per saldi alla data dell'atto di fusione nella contabilità della società incorporante.

La programmazione delle operazioni di Merger and Acquisition spesso deve fare i conti con quote di società detenute non sempre da società di diritto italiano, e quindi consigliabile in ogni caso predisporre la *procurae ad negotia* anche in lingua inglese, e sarà necessario oltre che autenticare le firme dei sottoscrittori, introdurre a margine la cosiddetta formula di Apostille<sup>21</sup>.

<sup>1</sup> Si ringrazia la Commissione Bilancio Contabilità-Aspetti Societari del Collegio dei Ragionieri di Modena per i preziosi consigli.

<sup>2</sup> Cfr. V. SALAFIA, *Le funzioni notarili nella costituzione di società di capitali e nella verbalizzazione delle delibere di assemblea straordinaria* - Le società N. 9/2002, pag. 181

<sup>3</sup> *Tra tutti* Consiglio Notarile di Milano: Non è necessaria la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del Codice civile, allorché tutti i soci delle società partecipanti alla fusione o alla scissione vi abbiano rinunciato, e di ciò si faccia constare nei relativi verbali assembleari, ferma restando l'eventuale applicabilità dell'articolo 2343 del Codice Civile; che ha recepito il disposto del recente decreto della Corte d'appello di Milano del 12 gennaio 2001; Cfr. A. BUSANI, *Fusioni e scissioni senza perizia*, Il Sole 24 Ore del 12 febbraio 2001.

<sup>4</sup> I termini sono stabiliti infatti nell'interesse dei soci e sono pertanto derogabili con il consenso unanime della totalità dei soci stessi, pertanto la riunione assembleare nella quale la fusione può essere deliberata può in tale senso essere convocata per qualunque giorno immediatamente successivo al giorno dell'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese.

## Fusione rapida

→<sup>5</sup> In caso di deroga al termine dei due mesi gli amministratori dovranno produrre una dichiarazione che attesti il dettaglio dei creditori (generalità e ragione sociale del creditore, importo del credito, ecc.) esistenti al momento del deposito del progetto di fusione, nonché dichiarazione degli amministratori e dei sindaci delle società interessate che non vi sono creditori oltre a quelli di cui sopra, nonché le dichiarazioni di consenso di tutti i creditori. (Cfr. M. CONFALONIERI, *Trasformazione, fusione, conferimento scissione e liquidazione della società* – XVI edizione, il Sole 24 ore, Milano, 2001, pag. 181).

<sup>6</sup> Vedi schema Art. 2501-septies (Deposito di atti). – Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;

2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;

3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater;

4) i soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

<sup>7</sup> Vedi schema Art. 2503 (Opposizione dei creditori). – La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del quarto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di due mesi, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

<sup>8</sup> Vedi schema Art. 2501-sexies (Relazione di esperti). – Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell'apposito albo e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata su mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

<sup>9</sup> Vedi schema Art. 2502 (Decisione in ordine alla fusione). – La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

<sup>10</sup> Vedi nota 8.

<sup>11</sup> Vedi anche la III direttiva della CEE, che all'art. 5, lettera e), prevede la facoltà di indicare nel progetto di fusione la data a decorrere dalla quale le operazioni si imputano alla incorporante.

<sup>12</sup> Cassazione, 1 marzo 1973, n. 562.

<sup>13</sup> Vedi nota 15.

<sup>14</sup> Tribunale di Milano 11 febbraio 1993.

<sup>15</sup> Vedi schema art. Art. 2366 (Formalità per la convocazione). – L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

<sup>16</sup> Cfr. schema per le nuove disposizioni deliberative introdotte nella riforma del diritto societario:

Sezione IV

Delle decisioni dei soci

Art. 2479 (Decisioni dei soci). – I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Art. 2479-bis (Assemblea dei soci). – L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

<sup>17</sup> Per le operazioni di fusione l'atto di fusione può essere stipulato all'estero purché stipulato da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, e per essere legalizzato e pubblicizzato mediante la procedura semplificata (alternativa a quella più complessa che vede coinvolte le autorità consolari) prevista dalla convenzione dell'Aja del 1961, sul riconoscimento degli atti pubblici ricevuti dall'estero, in base alla quale l'atto per essere efficace, deve essere munito dell'attestazione detta Apostille, rilasciato dall'atto della stipula, la quale attesta che l'atto proviene da persona che, in detto Stato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Cfr. R. PEROTTA – G.M. GAREGNANI, le operazioni di gestione straordinaria; Giuffrè, Milano, 1999, pag. 499.

<sup>18</sup> Cfr. schema Art. 2505-bis (Incorporazione di società possedute al novanta per cento). – Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-sexies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-septies, primo e secondo comma, e che l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

<sup>19</sup> Nel rispetto delle norme previste per la rappresentanza dell'assemblea *ex art.* 2372 C.C.

<sup>20</sup> Vedi nota 4.

<sup>21</sup> Un esempio di Apostille apposta sugli atti è la seguente:

Il presente atto mediante la procedura semplificata, prevista dalla Convenzione dell'Aja del 1961, sul riconoscimento degli atti pubblici esteri, è efficace in quanto munito dell'attestazione, detta "Apostille", rilasciata dallo Stato di stipula, la quale attesta che l'atto proviene da persona che, in detto Stato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.



DI SERGIO FOTI